

IL Giardino di San Giuseppe - ODV -
Organizzazione di Volontariato

Sede Legale: Via Nazzario Sauro n. 5 – 42020 Salvarano di Quattro Castella (RE)
Tel: 0522 889401 e-mail: ilgiardinosg@gmail.com pec: ilgiardinosgonlus@pec.it
Cod. Fisc. 91138780357

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 27 ottobre 2022 alle ore 21:00, presso la Parrocchia di Montecavolo – Quattro Castella – RE in via PAPA GIOVANNI XXII n. 36/1, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione IL GIARDINO DI S.GIUSEPPE – ODV – per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto dell'Associazione per migrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito di PEC ricevuta dall'Ufficio Regionale del RUNTS;
2. Omissis
3. Varie ed eventuali;

N. 15 soci presenti di cui una delega di Fontanili Marco per il socio Lazzaro Fontana.

Viene chiamato a fungere da Presidente dell'Assemblea il socio sig. VITTORIO BERTOLINI e da Segretario il socio sig. BIAGIO CURIONE.

Il Presidente accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero legale dei Soci e dichiara aperta la riunione esaminando i punti all'ordine del giorno:

1. Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa brevemente i soci della ricezione, in data 30 settembre 2022, di una PEC da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che sollecita alcune modifiche allo statuto per poter essere correttamente iscritti nel RUNTS.

Il Presidente da lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni pervenute. Segue ampio dibattito al termine del quale l'Assemblea delibera, per alzata di mano, con voti favorevoli all'unanimità di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

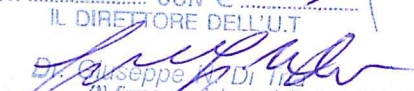
L'Assemblea autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 commi 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

2. Omissis
3. Omissis

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 22:00.

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL 11 NOV. 2022 SERIE 3
N. 4640 CON €
IL DIRETTORE DELL'U.T.

(*) firma in delega della Direttrice Provinciale

Il Presidente


STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"Il Giardino di San Giuseppe – ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 e delle successive modificazioni ed integrazioni, un'Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: Associazione "Il Giardino di San Giuseppe - ODV", abbreviabile in "GSG-ODV", con sede legale nel Comune di Quattro Castella (RE).

L'eventuale trasferimento della sede legale, nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea Ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro; è apartitica e aconfessionale; **persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale**, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n° 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei soci.

Da un punto di vista generale l'Associazione svolge attività aventi per oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della L. n° 328/2000;
- q) soluzioni di carattere residenziale temporanee dirette a soddisfare bisogni sociali o lavorativi;
- p) l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratrici, di cui all'articolo 2, comma 4, del D. Lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, comma 2, lettera c, della L. n° 106/2016;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;
- q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale.

L'Associazione, pur essendo aconfessionale, persegue fini solidaristici attraverso la promozione di una cultura legata a una visione cristiana della vita, la quale, facendo riferimento al messaggio evangelico e all'insegnamento della Chiesa Cattolica, pone al centro la promozione della persona e dei suoi fondamentali valori di amore universale e carità attraverso l'accoglienza e la condivisione con l'obiettivo primario di creare benessere esistenziale, complessivamente inteso, in particolare nella sinergia madre/figlio.

L'Associazione svolge prioritariamente la propria attività a favore di madri maggiorenni con figli minorenni, ovvero di donne maggiorenni in stato di gravidanza, che stanno vivendo situazioni problematiche, legate alla genitorialità o a gravi conflitti coniugali/parentali, in assenza di una soddisfacente/stabile situazione abitativa con l'obiettivo di dar loro "un tetto" nel rispetto della vita nascente/crescente e di far sì che possano raggiungere la piena autonomia.

L'Associazione, in subordine, qualora ve ne siano le condizioni, svolge la propria attività anche nei confronti di donne sole non in stato di gravidanza in situazioni di disagio/difficoltà/fragilità analoghe a quelle descritte nel comma precedente.

Nel proseguo i bambini, le madri e le donne sole previste nei due commi, che precedono, sono identificati come ospiti.

Nel dettaglio, per il perseguimento degli scopi statutari, l'Associazione può effettuare, a sua discrezione ed in modo congiunto o disgiunto:

- promozione e/o gestione di iniziative/progetti di accoglienza e solidarietà nei confronti di madri con figli in situazioni di disagio/difficoltà/fragilità;
- promozione e/o gestione di iniziative/progetti volti alla tutela dei diritti delle madri e dei loro figli;
- accompagnamento degli ospiti in un percorso di integrazione sociale;
- sostegno nell'esercizio del ruolo materno in quanto tale;
- sostegno psicologico, morale e materiale per le madri e i loro figli in disagio/difficoltà/fragilità all'interno delle strutture gestite ma anche presso soluzioni abitative non gestite dall'Associazione;
- valutazione della capacità genitoriale e parentale all'interno delle strutture gestite ma anche presso soluzioni abitative non gestite dall'Associazione;
- sostegno psicologico, morale e materiale, nonché promozione d'incontro e reciproca conoscenza per famiglie affidatarie e/o con figli in adozione nazionale o internazionale;
- raccolta di documenti di vario tipo relativi alla cultura dell'accoglienza familiare, con particolare riferimento agli affidi e all'adozione di minori;
- gestione di case/appartamenti/comunità di accoglienza di varia tipologia ove sono ospitati, in un luogo semi protetto, madri con figli, donne in stato di gravidanza o donne sole precedentemente presi/e in carico da parte dei Servizi Sociali dei Comuni, delle AUSL o di altri soggetti pubblici o privati a ciò titolati;
- messa in disponibilità a una famiglia, anche monocomposta, adeguata ai progetti dell'Associazione, di un appartamento separato/autonomo, ma strettamente legato strutturalmente a una casa/appartamento/comunità d'accoglienza come sopra individuato, in modo che la stessa possa vivere, temporaneamente, un'esperienza a supporto di detta struttura di accoglienza;
- promozione e/o gestione di attività formative (seminari, corsi, momenti di spiritualità, etc...) relative ai punti precedenti.

Le modalità concrete dell'ospitalità nelle case/appartamenti/comunità di accoglienza, di cui sopra, saranno determinate con un apposito regolamento che individuerà, tra le altre cose, le caratteristiche degli immobili in questione, dei termini temporali alla permanenza nelle precitate strutture, l'età ed il numero dei figli all'ingresso.

L'Associazione può inoltre svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale a quelle sopraelencate di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività l'Associazione si propone di collaborare e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e di aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori.

Vengono considerate parte integrante delle finalità dell'Associazione tutte quelle attività dirette e-indirette, manuali o intellettuali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

statutari, ivi comprese le attività funzionali alla costruzione/adattamento/locazione di immobili per strutture di accoglienza, nonché anche la sola attività di proselitismo.

Le attività previste nel presente articolo sono rivolte ai propri associati e verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

È possibile assumere a tempo determinato o indeterminato lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di altri Enti, Associazioni, Fondazioni o di Istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da cessioni di beni e servizi ai soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, etc...);
- ogni altra entrata ammessa dal D. Lgs. n° 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - dagli avanzi di gestione, dai fondi, dalle riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento ai sensi della normativa vigente in materia del terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto o a terzi, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per Legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo (o rendiconto) e la relativa relazione e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti i soci al momento della convocazione dell'Assemblea Ordinaria che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I bilanci, sono redatti ai sensi del D. Lgs. n° 117/2017 e delle relative norme di attuazione, in ogni caso rispettando i principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità. Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. n° 117/2017.



Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori ed i soci successivamente ammessi.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo; essa è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Se la domanda è presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'iscrizione.

L'eventuale reiezione esplicita della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante socio non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento di reiezione alla prima Assemblea Ordinaria utile.

Un Consigliere del Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio di una ricevuta.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza, causa mancato versamento della quota associativa annuale (trascorsi tre mesi dal sollecito);
- per esclusione:
 - a seguito di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
 - a seguito di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione il socio ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea Ordinaria utile; fino alla data di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria il provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci se il socio non fa ricorso, ovvero immediatamente a seguito della annotazione sul libro soci della delibera dell'Assemblea Ordinaria di ratifica del provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.



Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione: il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il decesso, il recesso, la decadenza e l'esclusione del socio sono annotati da un Consigliere del Direttivo sul libro soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La quota associativa annuale è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

L'omesso versamento non prevede il recupero coattivo ma solamente la decadenza da socio ai sensi di quanto disciplinato nel presente articolo.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

L'ordinamento interno della Associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci ed effettività del rapporto associativo.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche od Enti il diritto ad accedere alle cariche sociali è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese. (ad esclusione dei documenti inerenti gli ospiti e le persone che si rivolgono a vario titolo all'Associazione).

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri soci e gli ospiti delle strutture di accoglienza in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- mantenere una doverosa riservatezza su quanto apprendono;
- versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie capacità, attitudini e possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Organo di Controllo;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I quorum previsti dal presente Statuto si considerano necessari per eccesso, cioè arrotondati all'unità superiore.

Art. 8 - Le Assemblee dei soci

Le Assemblee generali dei soci sono il massimo organo deliberativo dell'Associazione e sono convocate in sessioni ordinarie e straordinarie: sono l'organo sovrano dell'Associazione ed all'attuazione delle decisioni da esse assunte provvedono gli Organi di Amministrazione.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale dell'anno in corso, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio a seguito di delega scritta.

Ogni socio può ricevere al massimo 3 deleghe di altri soci: i soci presenti per delega si considerano presenti e votanti a tutti gli effetti.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal socio più anziano come età anagrafica.

Le convocazioni delle Assemblee devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno sette (7) giorni prima della data della riunione.

Assemblea Ordinaria dei soci

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, che dovrà essere convocata obbligatoriamente in giorno diverso da quello della prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, trascorsi 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r, fax, e-mail con avviso di ricevimento, o messaggio "WhatsApp", o con altri sistemi telematici tracciabili da far pervenire a tutti gli associati almeno 7 (sette) giorni prima, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può mai avvenire lo stesso giorno della prima.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Anche se l'Assemblea si svolge con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, nei casi di voto a scrutinio segreto deve essere sempre garantito l'anonimato del voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria:

- elegge i membri degli Organi dell'Associazione;
- nomina, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione;
- fissa le linee di indirizzo delle attività dell'anno, ovvero poliennali;

- approva la relazione annuale previsionale ed il bilancio preventivo;
- destina eventuali avanzi di gestione;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione delle domande di ammissione degli aspiranti soci, in caso di ricorso ad essa, da parte del socio non ammesso;
- approva il regolamento dei lavori assembleari ordinari e straordinari;
- convalida gli eventuali regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo;
- individua la sede legale dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

Assemblea Straordinaria dei soci

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, che dovrà essere convocata obbligatoriamente in giorno diverso da quello della prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno metà dei soci; le deliberazioni richiedono il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r, fax, e-mail con avviso di ricevimento, o messaggio "WhatsApp", o con altri sistemi telematici tracciabili da far pervenire a tutti gli associati almeno 7 (sette) giorni prima, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può mai avvenire lo stesso giorno della prima.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Anche se l'Assemblea si svolge con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, nei casi di voto a scrutinio segreto deve essere sempre garantito l'anonimato del voto.

Le deliberazioni della Assemblea Straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio necessitano del voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a quindici (15), in ogni caso in numero dispari, eletti periodicamente dall'Assemblea Ordinaria previa determinazione preventiva da parte della stessa del loro numero.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti; detto nuovo Consigliere rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada l'Assemblea Ordinaria deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
- predispone la relazione annuale previsionale ed il bilancio preventivo (e lo approva se a ciò è esplicitamente delegato dall'Assemblea Ordinaria);
- predispone il bilancio consuntivo e la relativa relazione;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei nuovi soci;
- delibera il regolamento interno;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non competano alle Assemblee.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal Consigliere che, tra quelli presenti, aveva ottenuto più voti in fase elettiva ed a parità di questi dal più anziano come età anagrafica.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno sette (7) prima della riunione, di comunicazione scritta o informatica, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r, "WhatsApp" ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In difetto di tale formalità il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, di norma, è convocato ogni tre (3) mesi ed ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei membri ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è ammessa la delega di voto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre membri esso è validamente costituito e delibera solo quando sono presenti tutti e tre.

Le delibere di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatte in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservate agli atti.

La carica Presidente, Vice-Presidente, Segretario Generale o Consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Nel caso di parità il voto, per due votazioni, l'argomento da votare è rinviato alla prima Assemblea Ordinaria utile.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri.

In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni spetta al Vice-Presidente convocare entro trenta (30) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - Il Segretario

Il Segretario:

- cura la redazione e la conservazione ordinata delle delibere delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- verifica preliminarmente la congruità degli schemi/bozze delle delibere del Consiglio Direttivo con lo Statuto e gli altri atti fondamentali della Associazione e dell'ordinamento giuridico in genere; a tal fine può chiedere, di sua iniziativa, consulenze specialistiche esterne;
- raccoglie ed ordina le determinazioni del Presidente;
- raccoglie ed ordina tutti gli altri documenti di rilievo per la vita sociale dell'Associazione.

Nel caso sia assente è sostituito, a rotazione, da un componente del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea dei Soci nomina, nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposti registro.

Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni Revisore può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli in ogni momento, e comunque il Collegio dovrà verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art. 13 - Organo di Controllo

L'Assemblea dei Soci nomina, nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dei soci;
- vigila che siano rispettati all'interno dell'associazione i principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci e correttezza del rapporto associativo;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere al Presidente, al Vice-Presidente e al Segretario notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art. 14 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 117/2017.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente regolamentato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia ovvero a regolamenti interni approvati.

